La rinnovata mission delle Istituzioni Educative

di Gennaro Palmisciano (*)

Per ISTITUZIONI EDUCATIVE si intendono i 43 Convitti Nazionali (tra i quali sono inclusi i 4 Convitti Nazionali per sordomuti), i 6 educandati statali e i 102 convitti annessi.

Sul sito del Ministero si può leggere: "*I convitti nazionali e gli educandati statali concorrono al perseguimento degli obiettivi generali del sistema formativo italiano sia con l'offerta formativa qualificata delle scuole interne sia con lo sviluppo delle strutture residenziali e semiresidenziali. In questo modo rispondono alla nuova cultura delle pari opportunità, forniscono supporto agli scambi di studenti in ambito comunitario e vengono incontro alle mutate richieste dell'utenza".*

Insomma, i convitti nazionali e gli educandati statali sono istituzioni pubbliche che offrono agli alunni servizi residenziali. Il regime di Semiconvitto prevede solo la fruizione del pranzo e la frequenza di attività educative nel primo pomeriggio, mentre quello di Convitto si estende anche all'ospitalità notturna.

Tale offerta formativa risale all'unità di Italia e l'aggettivo nazionale trova origine proprio in questa circostanza. Intitolati in genere a membri della casa reale o ad uomini illustri locali e fondati talora da nobili, che hanno destinato lasciti, hanno consentito la frequenza delle scuole annesse agli alunni dei territori periferici, permettendone così la prosecuzione degli studi.

Giuseppe Mazzini, Bettino Ricasoli, Francesco Saverio Nitti, Gabriele D'Annunzio, Luigi Settembrini, Giuseppe Mercalli, Giovanni Gentile, Giuseppe Moscati, Salvatore Di Giacomo, Curzio Malaparte, Riccardo Muti sono stati alunni di convitti.
Gli educandati erano destinati alla frequenza di ragazze, appartenenti a classi agiate, come dimostrato dall'entità notevole delle rette da pagare.

La rete dei convitti nazionali ha conosciuto il massimo splendore nel primo dopoguerra, con la riforma Gentile del 1923, alla quale risalgono le norme che regolamentano le istituzioni educative. All'epoca va rimarcata la distribuzione uniforme dei convitti sul territorio nazionale.

I Piani di dimensionamento della rete scolastica a partire dal boom economico hanno previsto un'offerta di istituti secondari di secondo grado sempre più capillare anche nei centri più periferici, per cui prima gli educandati e poi i convitti hanno perso via via la loro funzione originaria.

Alla Rete dei Convitti Nazionali hanno aderito 53 istituzioni.

Ancor oggi le istituzioni educative sono disseminate per tutto il territorio nazionale, ma molte di esse offrono solo il semiconvitto.

Recentemente è stata costituita la Rete Nazionale dei Convitti Annessi. È attiva dal 2002 l'Associazione Nazionale Istituti Educativi Statali (ANIES).

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Casati n. 3725 del 13 novembre 1859 (Istituzione)
- Regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054 (Riforma Gentile Ordinamento dei Convitti)
- Regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3126 obbligo scolastico per ciechi e sordomuti Regi Convitti per sordi (scuole speciali)
- Regio decreto 1° settembre 1925 n. 2009 (Regolamento per i Convitti Nazionali)
- Regio decreto 23 d i cembre 1929 n . 2392 Istituzione degli educandati statali
- Regio decreto 30 aprile 1931 n° 854 (Approvazione del regolamento di contabilità per i Convitti Nazionali)
- Regio decreto 1º ottobre 1931 n. 1312 (Approvazione delle norme modificative, integrative e interpretative del R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile)
- Legge 9 marzo 1967, n. 150 Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali
- Circolare Ministeriale 31 marzo 1989 n. 111
- art. 203 del D. Lgs. 16.4.94 n. 297
- Legge n. 426 del 6 ottobre 1988 (razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative; prescrive la "graduale soppressione» di quelle «che accolgano meno di 30 convittori e semiconvittori»)
- Legge n. 333 del 20.8.2001 (unificazione dei ruoli educativi)
- Comma 642 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)
- Parere del Consiglio di Stato sugli oneri legge 23/1996 (Norme per l'edilizia scolastica) affare 694 del 2016
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 per i convitti annessi
- Sentenza Cost 1/2022 (separazione tra gli allievi convittori e le allieve convittrici)

L'attenzione legislativa è stata negli ultimi tempi guidata dalla razionalizzazione.

Con decreto del ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929 , n. 2392 , e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1º ottobre 1931 , n. 1312 , e

successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati (Comma 642 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).

Le Istituzioni educative sono state considerate fossili viventi dell'istruzione da un punto di vista normativo e contabile, per la permanenza di una regolamentazione che risale alla riforma Gentile. Nelle more di interventi legislativi che indicassero quale funzione educativa dovessero svolgere, i convitti nazionali si sono dovuti reinventare un ruolo. I "rettori" (così denomina la riforma Gentile i presidi di queste istituzioni, e il termine ci dice l'importanza che avevano in epoca fascista) più intraprendenti hanno introdotto la "sperimentazione" di liceo classico europeo, elaborata negli anni Novanta e sopravvissuta al riordino Gelmini.

In realtà, se un tempo le loro principali risorse erano la residenzialità e i lasciti, oggi vanno considerati il doposcuola e gli Educatori quali risorse fondamentali.

Dopo la pandemia, che ha sospeso la situazione, si è dato corso ad un nuovo trend, ma vanno risolte numerose questioni aperte.

1) Revisione della normativa dei convitti, in particolar modo relativamente alla disciplina degli organi collegiali e del bilancio (criticità: sopravvivono alcuni regi decreti vetusti, diversi per i convitti nazionali rispetto ai convitti annessi, i quali non riconoscono negli organi collegiali l'elezione degli educatori; i soli Convitti Nazionali sono retti dal Consiglio di Amministrazione, mentre nei convitti annessi manca il consiglio d'Istituto; il bilancio del convitto segue norme della contabilità ordinaria, che è diversa non poco dalla contabilità scolastica in deroga). A margine si deve provvedere al regolamento per le sezioni bilingui, quelle ad opzione internazionale, quelle di liceo classico europeo e quelle di liceo linguistico europeo.

2) Istituzione di un organico potenziato.

3) Piano di assunzioni straordinarie in base alla sentenza della Corte di Giustizia Europea.
4) Bando per un concorso che manca da quasi ventitré anni.
5) Stabilizzazione degli organici e verifica della separazione per sesso.

Questioni che vanno ritenute chiuse

1) Il personale educativo che presta servizio nei convitti ha diritto a partecipare alle operazioni di mobilità per il passaggio in ruolo nella scuola primaria. Il decreto cautelare Consiglio di Stato 4759/2017 ha accolto il ricorso presentato in appello riguardante il personale educativo abilitato con il concorso ordinario del 2000.

2) La sentenza Cassazione N. 433 del 2 febbraio 2023 ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cassino, nella quale veniva riconosciuto il diritto al bonus 500 euro a tutto il personale docente, compreso il personale educativo.

Sul sito dell'Indire è descritto il Nuovo Convitto:

"Il Nuovo Convitto è un luogo privilegiato di formazione e crescita umana autentica delle convittrici e dei convittori, maggiorenni e minorenni, tramite la convivenza, entro un progetto condiviso. Un luogo dotato di anima dove il convittore – attraverso la sperimentazione, l'esperienza dell'incontro e l'alleanza tra giovani, famiglie, scuola e territorio – si riconosce come persona definita dalle relazioni. In questa dimensione, ciascuno (discente, personale ATA, docente ed educativo) accolto come attore di un'alleanza, disegna lo spazio in cui si favorisce l'accadimento di una crescita autenticamente umana. In questo contesto non è solo dall'omogeneità che si impara, ma anche nella tensione in cui le differenze sono viste come un ingrediente fondamentale della crescita umana".

L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, i quali sono così sostenuti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative.

Le Convittiadi sono una manifestazione nazionale sportiva itinerante, indirizzata agli studenti convittori e semiconvittori frequentanti il 2° biennio della scuola secondaria di I grado ed il 1° biennio della scuola secondaria di II grado di una delle istituzioni educative aderenti all'Anies. Essa valorizza, oltre l'educazione sportiva, la socializzazione e la conoscenza del territorio, tramite la partecipazione alle escursioni organizzate, comprendenti visite alle attrazioni storico-artistiche e turistiche di maggiore rilievo.

Da un punto di vista amministrativo le istituzioni scolastiche hanno una contabilità basata su un principio di rendimento economico, in modo da abbassare l'entità delle rette a carico delle famiglie degli alunni (trattasi di gestioni economiche separate). In merito ai convitti annessi l'istituzione scolastica portante ha l'obbligo, previa consultazione con l'Ente Locale di riferimento e con delibera del Consiglio d'istituto, di disporre la cessazione dell'attività convittuale, qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste. In tali casi le strutture devono essere destinate a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso ai compiti formativi ed educativi dell'istituzione medesima.

Le rette pagate dai convittori sono:

- pari mediamente a 1.700 euro;
- Obbligatorie (ed è un bel vantaggio in termini di esigibilità rispetto ai contributi volontari);
- in parte saldate da borse di studio assegnate dall'Inpdap (ai propri iscritti) o dagli enti locali;
- destinate alla copertura dei costi della mensa, ma anche a migliorare l'offerta formativa (ad esempio pagando docenti esterni per approfondimenti sulle materie di studio), a ristrutturare i locali scolastici e ad acquistare attrezzature didattiche.

L’internazionalizzazione ha caratterizzato sempre di più sia l’attività curriculare, che quella extracurricolare delle istituzioni educative.

ATTIVITÀ DIDATTICHE

- *CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (INGLESE, FRANCESE,CINESE)*
- EsaBac
- *CLIL*
- Mobilità individuale e di gruppo
- *SCAMBI E SOGGIORNI LINGUISTICI*
- College Counseling

PROGETTI

- UNA USA MODEL
- Amopa
- DAPHNE III
- Unesco
- ERASMUS PLUS

ACCORDI INTERNAZIONALI

- L'esperienza ormai consolidata del Liceo Classico Europeo ha aperto la via alle collaborazioni istituzionali tra gli Stati Membri dell'UE. A partire dagli accordi tra l'Ambasciata francese e il MIUR, dal settembre 2010 esiste il protocollo intergovernativo denominato EsaBac che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi sostenendo un solo esame (l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese).
- Presso il Liceo Scientifico Internazionale con opzione della Lingua cinese l'insegnamento della Lingua cinese è *curriculare* per l'intera durata del corso. Esso è impartito in collaborazione e con il monitoraggio del Dipartimento di Studi Orientali dell'Università "La Sapienza" e dell'Istituto Confucio di Roma. Le Autorità di Pechino nel maggio 2010 hanno riconosciuto il Convitto *AULA CONFUCIO*.
- La promozione della cultura e della lingua cinese si realizza anche attraverso i protocolli d'intesa con la *Beijing Foreign Studies University* e la *Shanghai Foreign Language School* per realizzare collaborazioni scientifiche e didattiche, anche attraverso la mobilità studentesca. Infatti, rivestono notevole importanza ii soggiorni-studio in prestigiose scuole e Università cinesi per approfondire la conoscenza della lingua cinese acquisita durante l'anno scolastico, conoscere in loco la storia, la cultura cinese, le tradizioni e le usanze, *sostenere in Cina l'esame HSK per la certificazione delle competenze finalizzato anche all'obiettivo del riconoscimento del diploma per l'accesso alle Università cinesi*.
- Certificazioni Cambridge

Trend delle iscrizioni

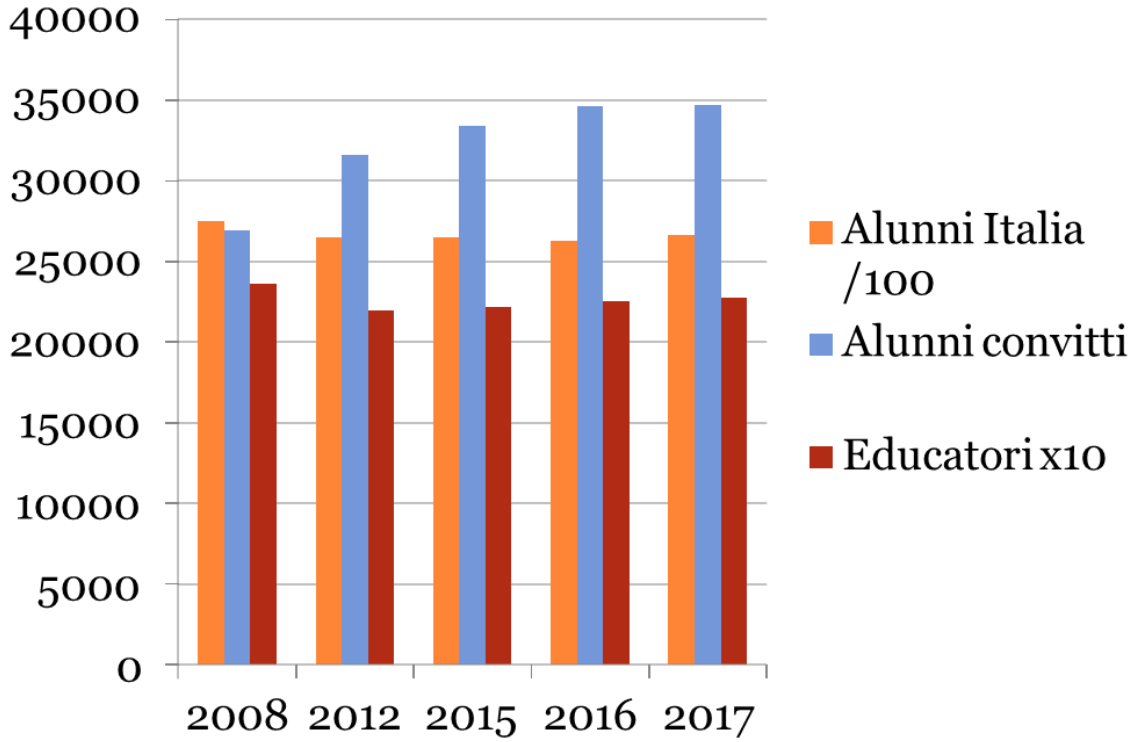

Gli iscritti ai convitti (inclusi quelli annessi agli istituti tecnici e professionali) sono aumentati del 28,7 per cento tra il 2007/08 e il 2016/17 .

Dalla ricerca Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli risulta che i convitti si collocano per lo più nella parte medio-alta della graduatoria dei licei.

Il trend delle iscrizioni è in costante crescita, il che si è riverberato anche sull'organico degli educatori, previsto conseguentemente altrettanto in crescita anche per il 2023/24. L'andamento è riferibile alla quota dei semiconvittori (in aumento) rispetto a quella dei convittori (in decremento). Inoltre, non è sovrapponibile a quello di alcun indirizzo scolastico.

L’ipotesi più attendibile è che sia correlato all’offerta di doposcuola.

In conclusione, qual è il destino delle istituzioni educative?

Lo stesso destino di una qualsiasi altra impresa alberghiera del territorio di riferimento, in dipendenza della capacità manageriale della dirigenza e della fattibilità del progetto educativo e formativo scolastico.

In questo futuro sono determinanti il ruolo del rettore e del suo staff e quello dei docenti e degli educatori.

Due Consigli di Amministrazione a confronto

Convitti ed educandati hanno personalità giuridica pubblica e sono sotto la tutela del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Ciascun convitto è gestito da un consiglio di amministrazione nominato tramite decreto del Ministero dell'Istruzione e composto da:

- *rettore, che funge da presidente;*
- *delegato del consiglio provinciale;*
- *delegato del consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto;*
- *due membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione;*
- *funzionario dell'amministrazione finanziaria.*

Il consiglio di amministrazione nell’educandato, nominato con decreto del Ministero dell'Istruzione, è diverso, essendo formato da:

- *un presidente;*
- *due consiglieri;*
- *due membri designati da opere od enti di assistenza e previdenza;*

Alle sedute del consiglio partecipa anche la Direttrice dell'educandato, a titolo consultivo.

Un tempo nell’organico dei convitti erano presenti i vicerettori. Con il conferimento della qualifica dirigenziale ai presidi, l’articolo 25 co.7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ha attribuito la stessa a rettori e a vicerettori dei convitti nazionali, nonché alle direttrici e alle vicedirettrici degli educandati.

"Nell'ambito delle competenze del consiglio di amministrazione degli educandati femminili dello Stato e dei convitti nazionali elencate nel comma 7 dell'art. 204, devono ritenersi intestate al predetto organo collegiale quelle relative alla delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo, alla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, alla cura della conservazione e incremento del patrimonio, alla vigilanza sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole (ed eventuali altre attribuzioni affidate al suddetto collegio dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti che siano proprie delle funzioni eminentemente di indirizzo normalmente afferenti al tipo di organo), mentre devono ritenersi attribuite all'organo dirigenziale le competenze relative ai contratti e convenzioni di qualsiasi natura e alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio" (Parere Consiglio di Stato affare 00953/2019).

D.I. MIUR 28.08.2018, n. 129

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.11.2018, n. 267)

(...)

Titolo II Gestioni economiche separate

Art. 27
Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche

1. I convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con finalita' di cura dell'educazione e dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti, sono privi di personalita' giuridica e di autonomia proprie.

2. La direzione e l'amministrazione dei convitti di cui al comma 1 e' affidata agli organi delle istituzione scolastiche cui sono annessi secondo le disposizioni normative vigenti e le attribuzioni previste dal presente regolamento.

3. La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.

4. La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale lo stesso programma indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese, nonche' una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature a favore dell'istituzione scolastica.

5. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare:

a) il tipo di attivita' che si intende realizzare;

b) i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione;

c) gli obiettivi che si intendono perseguire;

d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi;

e) le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere.

6. Le attività convittuali sono oggetto di contabilità separata da quella dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati nella contabilità della medesima istituzione scolastica, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate «attività convittuali».

7. I risultati conseguiti, in termini di entrate e spese, sono riportati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica e specificamente illustrati nella relazione di cui all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica ed e' prioritariamente utilizzato per la riduzione della retta dei convittori e il miglioramento delle attrezzature per le attivita' convittuali. Qualora per piu' di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste, l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del Consiglio d'istituto, dispone la cessazione dell'attivita', destinando le strutture a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso ai compiti formativi ed educativi dell'istituzione medesima.

8. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti unitamente a quelli dell'istituzione scolastica, con un solo conto corrente e attraverso un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale.

9. Ai fini di una gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attivita' istituzionali, l'istituzione puo' svolgere attivita' e servizi convittuali a favore di terzi con le modalita' previste dall'articolo 26. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonche' a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attivita' e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.

10. I beni dei convitti ed educandati sono iscritti nel relativo inventario dell'istituzione scolastica.

11. Per le attivita' previste dal presente articolo sono dovuti i tributi nella misura e con le modalita' previste dall'ordinamento tributario vigente.

Art 28

1. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati e' autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi.

2. Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. La gestione dei convitti e degli educandati e' condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita' e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.

4. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati e' disciplinata dalla normativa vigente in materia di contabilita' e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Essa si conforma, altresi', alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.

(*) Dirigente Ispettore Tecnico